

////////////////////////////////////

AVVISO
NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
RICORSO ISCRITTO
AL N. 2091/2024 R.G.
TAR LOMBARDIA

////////////////////////////////////

**1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E
NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO**

- T.A.R. LOMBARDIA (MILANO) N. 2091/2024 R.G.

1.1. NOMINATIVO PARTE RICORRENTE

- VENINI CARLA

2. INDICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – U.S.R. UFFICIO
SCOLASTICO REGIONE LOMBARDIA

3. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

- Provvedimento dell' U.S.R. Lombardia del 26 luglio 2024, prot. n. 2193, pubblicato sul sito istituzionale in data 29 luglio 2024, per mezzo del quale è stata decretata l'esclusione dell'odierna ricorrente dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D. 6 dicembre 2023, n. 2575, relativamente alla classe di concorso B022, per asserita mancanza di idoneo titolo di accesso ai sensi dell'art. 4 del bando di concorso;
- Allegato al provvedimento del 26 luglio 2024, prot. n. 2193 contenente l'elenco dei candidati esclusi dalla procedura concorsuale, tra cui è compresa parte ricorrente;
- Provvedimento dell'U.S.R. Lombardia del 6 agosto 2024, prot. n. 2413, pubblicato in pari data sul sito istituzionale per mezzo del quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso di cui al D.M. 6 dicembre 2023, n. 2575, per la classe di concorso B022 –

////////////////////////////////////

LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECHICHE DELLE COMUNICAZIONE MULTIMEDIALI,
per la regione Lombardia;

- Graduatoria di merito relativa concorso di cui al D.M. 6 dicembre 2023, n. 2575, per la classe di concorso B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECHICHE DELLE COMUNICAZIONE MULTIMEDIALI, per la regione Lombardia, nella parte in cui con include parte ricorrente tra i candidati vincitori

3.1. SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO

I. ERRONEA VALUTAZIONE DEL TITOLO DI ACCESSO. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE.

L'amministrazione ha ritenuto di determinare l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale in parola in quanto, a proprio dire, il titolo in possesso dell'odierna deducente non rientrerebbe tra quelli normativamente previsti ai fini dell'accesso alla classe di concorso B022.

Orbene, la classe di concorso cui ambisce parte ricorrente (B022) corrisponde ad un insegnamento tecnico pratico, così come definito dal D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato dal DM 259/2017, per accedere alla quale è sufficiente il possesso del mero "diploma".

Il sistema di riordino dell'organizzazione scolastica ha preso le proprie mosse mediante la promulgazione dell'art. 64 del D.L. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, a mente del quale è stato previsto *"un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico"*.

In particolare, il comma 4 della medesima disposizione ha espressamente manifestato la volontà del Legislatore di procedere ad una razionalizzazione del sistema scolastico mediante l'attuazione di specifici regolamenti che incidesse, per quanto qui di diretto interesse, nella *"definizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali"*

Detto piano di razionalizzazione è stato concretizzato, con specifico riferimento agli istituti tecnici e professionali, mediante l'adozione del D.P.R. 87/2010, denominato proprio *"Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."*

Circostanziando la disamina normativa a quanto qui di diretto interesse, per mezzo dell'art. 8, comma 1 di detto regolamento è stato espressamente previsto che *"gli attuali istituti professionali di ogni tipo e indirizzo confluiscono negli istituti professionali di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato D) a partire dall'anno scolastico 2010/2011, ferma restando la prosecuzione dei percorsi attivati, sino all'anno scolastico 2009/2010, secondo il previgente ordinamento"*.

Sul punto, dunque, bisogna analizzare compiutamente il D.P.R. 19/2016 congiuntamente al D.M. 259/2017.

////////////////////////////////////

Tale fonte regolamentare è stata adottata quale ulteriore strumento di attuazione del piano di razionalizzazione dell'organizzazione scolastica avviato dal D.L. 112/2008 convertito nella L.n. 133/2008, tenendo ferme le precedenti fonti regolamentari aventi medesima finalità.

In altri termini, il sistema di riordino degli istituti professionali ha visto attuare da parte del legislatore un piano di riassetto dell'intera organizzazione scolastica professionale, mantenendo - tuttavia - la validità dei titoli rilasciati e segnando una linea temporale di passaggio al nuovo ordinamento a far data dall'a.s. 2010/2011.

Detto altrimenti, a partire dal 2010/2011 il diploma in Tecnico Grafico Pubblicitario non riporterà più tale dicitura, ma verrà rilasciato sotto il diverso "nomen" di diploma in Promozione Commerciale e Pubblicitaria presso l'indirizzo "Servizi" degli Istituti professionali.

A riprova di ciò, si consideri che già prima dell'intervento del DPR 87/2010, il Ministero dell'Istruzione aveva avuto modo di evidenziare tale "equivalenza/equipollenza" delle due diverse tipologie di diplomi, ritenendoli quali titoli interscambiabili ai fini dell'accesso alle graduatorie di terza fascia del personale ATA.

Si evince nettamente, dunque, come tanto nei confronti del titolo riportante la nomenclatura "Tecnico della grafica pubblicitaria" quanto nel titolo "Servizi commerciali OPZIONE "PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA" venga assegnato il medesimo codice titolo, con ciò attribuendo in maniera tranciante medesimo valore ad entrambi i titoli.

II. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DI LEGGE. DIFETTO ISTRUTTORIO. OMESSO SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Dagli atti della procedura non è possibile evincere quale sia stato l'approfondimento istruttorio condotto nel valutare la corrispondenza del titolo posseduto dalla ricorrente rispetto a quello asseritamente richiesto di "tecnico della grafica pubblicitaria".

In tal senso, è opportuno rammentare come sia specifico dovere dell'amministrazione, stante le dichiarazioni rese dalla dirigente scolastica dell'istituto che ha rilasciato il titolo in contestazione, richiedere chiarimenti in merito e procedere ad una dettagliata verifica dello stesso, anche in ragione del cennato avvicendamento normativo che impone una accurata analisi di corrispondenza dei vari diplomi rilasciati negli anni dagli istituti confluiti nel nuovo sistema organizzativo scolastico.

Tale ulteriore aspetto è certamente idoneo a inficiare gli atti in questa sede impugnati, dovendo conseguire la caducazione degli stessi.

3.2. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI

TUTTI I SOGGETTI INSERITI NELLA GRADUATORIA APPROVATA
CON DECRETO DIRETTORIALE DELL'U.S.R. LOMBARDIA PROT.2413
DEL 6 AGOSTO 2024 PER LA C.D.C. B022

4. INDICAZIONE MODALITÀ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

////////////////////////////////////

LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUO ESSERE SEGUITO
CONSULTANDO IL SITO www.giustizia-amministrativa.it, ATTRAVERSO LE
MODALITÀ RESE NOTE SUL SITO MEDESIMO

**5. ORDINANZA AUTORIZZAZIONE NOTIFICA PER PUBBLICI
PROCLAMI**

IL T.A.R. LOMBARDIA (MILANO) CON L'ORDINANZA N. 2417/2024 DEL
13 SETTEMBRE 2024 HA ESPRESSAMENTE AUTORIZZATO LA NOTIFICA
PER PUBBLICI PROCLAMI DEL PRESENTE RICORSO

6. TRASMISSIONE COPIA INTEGRALE DEL RICORSO

LA COPIA INTEGRALE DEI RICORSO SARA' TRASMESSA, PER POSTA
ELETTRONICA, A CURA DELL'U.S.R. LOMBARDIA, AI
CONTROINTERESSATI RICHIEDENTI, ENTRO CINQUE GIORNI DALLA
RELATIVA ISTANZA

Avv. Giovanni Valenti